



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

CANCELLERIA PROCEDURE CONCURSUALI

**Vademecum per gli adempimenti pubblicitari del sovraindebitamento alla luce del
nuovo Codice della Crisi d'Impresa**

Al fine di redigere un vademecum operativo che fornisca procedure di indirizzo ai professionisti incaricati, oltre che a uniformare e facilitare alla Cancelleria Procedure Concorsuali le reciproche incombenze, si forniscono le seguenti indicazioni, relative agli adempimenti pubblicitari previsti dal C.C.I.I. .

Brevemente, si richiamano in elenco:

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 70 - Apertura e omologazione del piano

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. [...]

8. La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51. (6)

[...]

CONCORDATO MINORE

Art. 78 – Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. [...]

2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

[...]

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 270 - Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.

2. Con la sentenza il tribunale:

[...]

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

[...]

ESDEBITAZIONE

Art. 282 – Condizioni e procedimento di esdebitazione

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato

del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

[...]

*

Nella scelta tra sito web del Tribunale di Latina o sito internet del Ministero di Giustizia, si ritiene opportuno preferire, per tutte le pubblicazioni previste dalle norme sopra riportate, il sito web del Tribunale di Latina, in maniera tale da monitorare direttamente le pubblicazioni e favorire l'omogeneità d'operato dei professionisti, volta a stabilire una prassi comune.

Essendo indispensabile depurare gli atti e i provvedimenti dai dati sensibili, è richiesto a tutti i professionisti che debbano provvedere alla pubblicazione, l'invio nei tempi previsti (la Cancelleria non opererà controlli sulle tempistiche previste dal CCII, operando solo da tramite ai fini dell'inserimento su pagina web) di copia del provvedimento oscurata.

Essa va trasmessa all'indirizzo pec della sezione fallimentare, come allegato.

In oggetto alla pec dovranno essere indicati:

- Numero di ruolo procedura;
- Nome soggetto debitore/sovraindebitato;
- Dicitura: "Richiesta pubblicazione sito internet sentenza n. (numero) del (data del provvedimento).

La Cancelleria provvederà dunque alla pubblicazione.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Luca Sulpizi



3

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rosaria Maria Filomeno

